



REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)

Art. 1 – Introduzione

1. Con il presente Regolamento si definiscono i criteri applicativi in ordine all'anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto di lavoro di cui all'art. 2120 del c.c. come modificato dall'art.1 della legge 297 del 29/05/1982, al personale dipendente e dirigente dell'Istituto Autonomo Case Popolari (di seguito "IACP") di Messina.

Art. 2 - Beneficiari

- 1) Hanno titolo a richiedere l'anticipazione:
 - a) i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso lo IACP di Messina alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo in entrata.
 - b) i lavoratori a tempo indeterminato per i quali siano trascorsi otto anni da una eventuale precedente anticipazione alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo in entrata.
 - c) i lavoratori a tempo indeterminato, provenienti da altra pubblica amministrazione e transitati presso lo IACP di Messina per mobilità o trasferimento, al verificarsi delle seguenti condizioni (risultanti da opportune certificazioni):
 - A. Anzianità complessiva nella pubblica amministrazione uguale o maggiore di otto anni alla data di presentazione della domanda. Nel caso di accantonamento di T.F.R. presso l'ente di provenienza, l'avvenuto versamento di questo presso lo IACP di Messina;
 - B. Nel caso di precedente anticipazione concessa presso l'ente di provenienza, decorsi otto anni complessivi alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo in entrata, nonché avvenuto versamento presso lo IACP di Messina del T.F.R. accantonato alla data del transito;

Art. 3 - Procedure

1. La domanda di anticipazione, redatta in carta semplice, deve essere inoltrata al Dirigente del Settore Amministrativo entro il 28 febbraio di ciascun anno, fatta eccezione che per le domande conseguenti alle gravi malattie di cui alla lett. a) dell'art. 6 del presente regolamento;
2. Agli effetti dell'individuazione della data di valida presentazione della domanda, fa fede la data di ricevimento da parte dell'Ente.
3. Le richieste di anticipazione vengono definite secondo l'ordine delle fattispecie elencate nell'art. 6 del presente provvedimento, istruendo le domande fino ad esaurimento del contingente numerico.
4. A parità di condizioni è accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di servizio, a parità di questa, al dipendente più anziano di età.
5. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità contrattuale utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale a qualsiasi titolo concessa;
6. L'istruttoria delle domande e la eventuale esclusione da essa, nonché la determinazione numerica dei dipendenti ammissibili al beneficio, viene effettuata entro 30 gg dalla scadenza dei termini, la conseguente graduatoria provvisoria viene notificata agli interessati i quali, hanno quindici giorni di tempo per proporre motivato ricorso al Dirigente del Settore Amministrativo; i ricorsi vengono esaminati entro i successivi quindici giorni ed in seguito viene adottata la graduatoria definitiva.
7. Le domande inoltrate per soddisfare le richieste relative alle spese sanitarie possono essere istruite ed esitate positivamente in ogni tempo al sussistere delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 4 del presente regolamento; l'utilizzazione della riserva è resa disponibile per le altre motivazioni per le quali può essere concessa l'anticipazione del T.F.R., quando, entro il 15 dicembre di ciascun anno, non ne sia stata chiesta l'utilizzazione.
8. E' fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di dichiarare l'avvenuta utilizzazione dell'anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta.
9. In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Ente recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge e adotta le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore. L'Ente procede, quindi, allo scorrimento della graduatoria in favore dei dipendenti utilmente collocati nella stessa.

Art.4 - Limiti numerici

1. Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
2. Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% dei richiedenti aventi titolo (vedere i beneficiari di cui all'art. 2) e devono, comunque, essere contenute nel limite del 4% del numero totale dei dipendenti. La percentuale costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l'anno in corso. La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile in quello successivo. Nel caso che l'applicazione delle suddette percentuali (10% e/o 4%) dia luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità del contingente degli aventi diritto.
3. Le domande di anticipazione per spese sanitarie, nel caso di comprovati e gravi motivi di salute, come disciplinate al punto a) dell'art. 6 del presente regolamento, verranno riscontrate positivamente dall'Ente anche se in eccedenza rispetto alle aliquote previste per l'anno di riferimento.

Art. 5 - Misura dell'anticipazione

1. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione massima del 70% del T.F.R. maturato, escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia di eventuali esposizioni debitorie del lavoratore interessato.
2. L'importo dell'anticipazione viene detratta a tutti gli effetti dall'accantonamento del T.F.R. e non può in nessun caso essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.
3. Ulteriori anticipazioni possono essere richieste fino a che l'importo erogato, cumulando le somme già liquidate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% del T.F.R. maturato.

Art 6 - Motivi che giustificano l'anticipazione, criteri di priorità e formazione della graduatoria

1. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata esclusivamente dalle sotto elencate necessità che, nell'ordine, costituiscono priorità ai fini dell'erogazione dell'anticipazione:

a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture;

Le **spese mediche** devono essere **straordinarie** e **necessarie** e questa condizione deve essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, con certificazione documentale su carta intestata e timbro, che ne attesti la veridicità. Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese, ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta, *fermo restando l'obbligo in capo ai richiedenti di rendicontarne la spesa effettivamente sostenuta*

(notule, spese di viaggio e di soggiorno, fatture e parcelle, il tutto attinente alla fattispecie) entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla erogazione.

Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore *quanto i familiari per i quali c'è l'obbligo dell'assistenza.*

Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'Ente. Le domande pervenute senza documentazione o con documentazione incompleta vengono definite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

In caso di ricaduta, il lavoratore ha titolo di richiedere nuovamente l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella prima richiesta.

Ove per qualsiasi motivo la consegna della documentazione non abbia avuto luogo nel termine prescritto, oppure entro 12 mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli,

In ogni caso, l'Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.

b) Indifferibili e comprovate gravi esigenze finanziarie da documentarsi con adeguata certificazione e dichiarazione o ricevuta rilasciata dal creditore che attestino l'impegno finanziario a carico del dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di anticipazione;

c) acquisto o acquisizione della **PRIMA** casa di abitazione e relative pertinenze per sé o per i figli (art.1, comma 8, legge 297/1982) da documentare con atto notarile o atto sostitutivo legalmente valido o altra **idonea documentazione diversa dall'atto notarile** atta a dimostrare che lo stesso sia **in corso di perfezionamento** (contratto preliminare di c/vendita, condizione di socio di cooperativa edilizia, costruzione della casa su terreno di sua proprietà, ecc.).

Ai fini del presente regolamento, si precisano i termini di acquisizione "prima casa":

- Acquisto di casa di abitazione;
- Assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
- Riscatto alloggio popolare;
- Costruzione in proprio di casa di abitazione;

Si intende per "prima casa di abitazione" quella stabile e ordinaria per il dipendente che, in funzione dello svolgimento del suo rapporto di lavoro, può anche non coincidere con la località del lavoro stesso, sempre che la località prescelta gli consenta di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro medesimo.

E' ammessa la richiesta di anticipazione del dipendente solo quando lo stesso, il coniuge ed i figli se conviventi non risultino proprietari di unità immobiliari abitative nell'ambito della

provincia ove è situata la sede di lavoro e nell'ambito della provincia ove si è eletto il domicilio. Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente e gli altri familiari siano titolari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50%.

E' ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacca dal nucleo familiare risultando altrove il proprio domicilio. Detto figlio non deve essere proprietario di alcuna proprietà immobiliare nell'ambito della provincia ove eventualmente lavori e ove risulti eletto il proprio domicilio.

Si considera compreso nel concetto di "acquisto", oltre l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto. In ogni caso, deve trattarsi di abitazione per la quale l'acquirente abbia diritto alle agevolazioni di legge per "prima casa".

I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione .

In caso di anticipazione richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono titolari di prenotazione di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.

Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata per i successivi 12 mesi, senza oneri economici a carico del lavoratore che, nel caso di ulteriore ritardo dovrà restituire le somme all'Ente.

In ogni caso, l'Ente adotta, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.

Qualora l'acquisto sia già avvenuto con conseguente stipula del contratto di mutuo, il richiedente dovrà accertare l'intenzione di estinguere anticipatamente parzialmente o totalmente tale prestito ipotecario, producendo gli atti che danno corso all'estinzione (parziale o totale) del finanziamento, debitamente timbrati e certificati dall'istituto creditizio.

d) spese per ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi se questa è intestata al dipendente o ai figli (per casa di abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi, si intende la prima e unica casa di proprietà degli stessi), con presentazione di idoneo computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto all'Albo professionale e copia della comunicazione di inizio attività.

Per la ristrutturazione straordinaria dell'abitazione di proprietà del lavoratore o dei figli conviventi dovrà essere inoltre prodotta la seguente documentazione:

- 1.copia dell'atto di proprietà dell'abitazione;
- 2.copia della comunicazione al Comune di residenza con relazione asseverata nel caso di opere interne;

Entro il termine massimo di dodici mesi dall'erogazione dell'anticipazione sul T.F.R. il richiedente dovrà far pervenire all'Ente la fattura, o le fatture o altri documenti equivalenti delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non dovrà essere inferiore a quello erogato in anticipazione.

e) congedo di maternità (art. 32 D.Lgs. n. 151/2001);

L'anticipazione è concessa per consentire al dipendente di far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di congedo. La richiesta economica deve essere commisurata all'impegno necessario per integrare o sostituire la retribuzione nonché la copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita; l'onere economico deve essere documentato da apposita certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale al quale il lavoratore aveva presentato richiesta di riscatto.

Qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire idonea documentazione del maggior onere.

L'erogazione è effettuata unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo, a seguito di richiesta presentata dal dipendente tempestivamente.

Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali

1. L'anticipazione può essere ottenuta una seconda volta, nel corso del rapporto di lavoro e decorsi almeno otto anni dalla data in cui è stata erogata la precedente, e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto di lavoro, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 c.c.
2. I dipendenti che richiedono il beneficio per la seconda volta, sono ammessi purché risultino soddisfatte le domande dei richiedenti per la prima volta salvo che per i casi di cui all'art.6 lett. A).
3. L'anticipazione del T.F.R. non viene concessa ai dipendenti, che entro i due anni successivi alla richiesta, verranno collocati in quiescenza o che potrebbero esserlo in forza a norme di legge.

Art. 8 – Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, viene dato atto che, per la differenza dei posti disponibili ricalcolati, si opererà lo scorrimento della graduatoria in favore dei dipendenti che hanno già fatto richiesta di accesso ai benefici rinviando alla istruttoria dell'Ufficio.
2. Sono fatte salve eventuali richieste di anticipazione del T.F.R. pervenute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tenendo comunque in considerazione i limiti numerici stabiliti al precedente art. 4.
3. Il presente Regolamento assume efficacia giuridica dalla data di approvazione della deliberazione.